



IPOTESI DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – CASSE RURALI ED ARTIGIANE

PREMESSA

Il 9 luglio 2024 le Organizzazioni sindacali FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UGL CREDITO – UILCA hanno sottoscritto con Federcasse l'ipotesi di accordo per il rinnovo del **CCNL per le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi del Credito Cooperativo**, che riguarda 36.500 Lavoratrici e Lavoratori dipendenti delle 220 Bcc, delle Capogruppo e delle società ed enti del sistema.

L'accordo di rinnovo è stato raggiunto in poco più di tre mesi di trattativa, un arco temporale decisamente ridotto per una contrattazione nazionale e che non ha precedenti nel Credito Cooperativo.

Il contratto, che era scaduto al 31.12.2022, avrà valenza fino al 31.12.2025.

Esprimiamo un giudizio pienamente positivo per un rinnovo contrattuale di sostanza che dà risposte concrete alla categoria, con il raggiungimento dell'incremento salariale richiesto di 435 euro mensili e il riconoscimento di una tantum di 1.200 euro, e l'introduzione di alcuni importanti elementi normativi come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio e un nuovo impulso alle forme di partecipazione nel settore.

Un contratto che guarda al futuro, grazie alla costruzione degli Enti Bilaterali del Credito Cooperativo, con l'obiettivo di dotare la categoria di tutti gli strumenti necessari per accompagnare le Lavoratrici ed i Lavoratori nelle evoluzioni del settore dei prossimi anni, con una visione prospettica sul ricambio generazionale, la formazione e la solidarietà.

L'impegno delle Organizzazioni sindacali è stato massimo per tutto il percorso di rinnovo e continuerà fin da subito per tutto quanto previsto dall'accordo in merito all'avvio delle Commissioni e dell'Ente bilaterale Enbicc, garantendo la centralità e l'unicità del Contratto Nazionale a tutela e presidio di tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori del Credito Cooperativo.

DECORRENZE E SCADENZE

L'accordo di rinnovo decorre dalla data di stipulazione, **09 luglio 2024**, e scade il **31 dicembre 2025**, salvo quanto previsto in singole norme.

PARTE NORMATIVA

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 118

ORARIO SETTIMANALE

Riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione, con decorrenza 01 luglio 2025.



AREA CONTRATTUALE

ART. 2

NOZIONE DI CONTROLLO

Con riferimento alle società controllate, che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o strumentale, anche al di fuori del Sistema del Credito Cooperativo, possono essere definite intese aziendali, finalizzate all'applicazione del presente contratto, anche mediante le misure dei contratti complementari.

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

ART. 15

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Le Commissioni possono stabilire che le procedure si svolgano anche mediante collegamento telematico audio-video che consenta una adeguata identificazione delle Parti.

Il verbale di conciliazione viene depositato presso l'Ispettorato del Lavoro su richiesta anche di una delle parti interessate.

Introdotta l'istituzione del Collegio arbitrale di livello Nazionale presso Federcasse per le aziende non aderenti alle Federazioni locali.

POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

ART. 35

MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI

(Oblio oncologico) Le Lavoratrici e i Lavoratori guariti da patologie di carattere oncologico, ai sensi della Legge n. 193/2023, hanno diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE

ART. 38

OBBLIGHI FONDAMENTALI

Cumulo di attività

Cade il divieto da parte del datore di lavoro relativo allo svolgimento da parte del Lavoratore e della Lavoratrice di altre attività professionali fuori dall'orario e dalla programmazione dell'attività concordata; l'Azienda non può, per tale motivo, riservargli un trattamento meno favorevole. (Recepimento del legislatore italiano con il D.Lgs 104/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1152).

La Lavoratrice/il Lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera fornisce preventivamente all'Azienda le informazioni utili a conseguire la valutazione dell'assenza delle condizioni ostative o limitative previste dalla legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate dall'Azienda alle Lavoratrice/al Lavoratore entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta.



MALATTIE ED INFORTUNI

ART. 55

MALATTIE ED INFORTUNI

Non sono computate ai fini della determinazione del periodo di comporta le giornate di assenza per effettuare terapie salvavita o rese necessarie da condizioni di salute relative a malattie oncologiche e/o gravi patologie cronico degenerative.

FORMAZIONE

ART. 63

FORMAZIONE

- Nei piani formativi dovrà essere riservato adeguato spazio alle tematiche relative all'inclusione, al benessere organizzativo, alla parità di genere, alla lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro.
- Sulla evoluzione del processo di digitalizzazione in ambito bancario, le Parti prenderanno a riferimento i principi contenuti nella "*Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence*" del 14 maggio 2024 sottoscritta dalle Parti Sociali europee del settore bancario.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 119

ORARIO GIORNALIERO

Rivisti i parametri per l'applicazione degli orari giornalieri extra standard.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE

ART. 87

AZIONI SOCIALI

Le Aziende agevolano la conoscenza e promuovono la fruizione degli istituti e dei presidi a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Le Federazioni e/o le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali possono coordinare specifiche iniziative di solidarietà a beneficio delle comunità territoriali, con la partecipazione di Aziende e Lavoratrici/Lavoratori.

ART. 94
BIS

BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

Definiti i principi generali della Banca del Tempo solidale, quale strumento di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno alla famiglia, solidarietà sociale ed inclusione.

La Banca del Tempo solidale supporta, attraverso la fruizione di permessi retribuiti, le Lavoratrici e i Lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali, o familiari, per le quali si renda necessaria una disponibilità di permessi ulteriore rispetto a quella ordinaria e che abbiano esaurito la dotazione individuale di permessi retribuiti e di ferie, ovvero a svolgere attività di rilievo sociali.



In via prioritaria vi si può ricorrere per: gravi condizioni di salute, assistenza a familiari affetti da handicap o malattie gravi e ingravescenti, motivi legati a DSA di figli minorenni, volontariato, assistenza e soccorso.

La Banca del Tempo solidale viene alimentata da donazione volontaria da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori della propria dotazione individuale di permessi retribuiti e di ferie e da un contributo delle Aziende pari ad almeno il 30% di quanto versato dalle Lavoratrici e dai Lavoratori.

È prevista specifica informativa alle Organizzazioni Sindacali sulla dotazione e sull'utilizzo della Banca del Tempo solidale in apposito incontro annuale.

COMMISSIONI

ART. 137

COMMISSIONE DI STUDIO DEI MODELLI DI PARTECIPAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

La **partecipazione** delle Lavoratrici e dei Lavoratori alla vita delle Banche e delle Aziende, nelle sue diverse forme, contribuisce a rafforzare il processo di identificazione del personale nei valori fondanti del Credito Cooperativo.

Nei lavori di approfondimento dell'apposita Commissione sulle tematiche inerenti il coinvolgimento attivo delle Lavoratrici e dei Lavoratori nella vita dell'azienda verranno presi in esame e valutati modelli partecipativi efficaci e sostenibili, coerenti con le disposizioni nazionali e sovranazionali in materia.

ART. 141

ORGANISMO NAZIONALE BILATERALE E PARITETICO SULL'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE/DIGITALIZZAZIONE NEL CREDITO COOPERATIVO

- In merito all'evoluzione del processo di digitalizzazione in ambito bancario, vengono presi a riferimento i principi contenuti nelle dichiarazioni sottoscritte dalle Parti Sociali europee del settore bancario (*"Joint declaration on the impact of the digitalisation on employment"* e *"Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence"*).
- È previsto un costante monitoraggio sugli impatti dell'**Intelligenza Artificiale** nel mondo del Credito Cooperativo, con particolare attenzione ai rischi di omologazione del modello della banca mutualistica e di esclusione sociale.
- Individuazione di specifiche misure organizzative ove risultasse necessario a supportare l'operatività di filiali collocate in ambiti territoriali a rischio **desertificazione bancaria**.
- Impegno a individuare, entro gennaio 2025, misure di flessibilità normative con riferimento alla proroga e al rinnovo fino a 24 mesi dei contratti di lavoro a termine.

ALLEGATI

ALLEGATO F

DISCIPLINA DEL VALORE DI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

Nella definizione dell'ambito territoriale in sede di contrattazione di secondo livello si farà riferimento ai territori delle regioni amministrative quando vi abbiano sede almeno 7 BCC-CRA aderenti allo stesso



Gruppo Bancario Cooperativo, con eventuale accorpamento dei territori limitrofi dove abbiano sede un numero inferiore di BCC-CRA.

In ogni caso gli ambiti territoriali possono essere riferiti a BCC-CRA aventi sede fino ad un massimo di quattro regioni amministrative con non più di 25 BCC-CRA complessive, fatta salva la possibilità per la contrattazione di secondo livello di elevare tale limite regionale.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER LA PARITÀ DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE E LE VIOLENZE SUI LUOGHI DI LAVORO

Rafforzamento delle iniziative volte alla diffusione della cultura delle pari opportunità e dell'inclusione, contro ogni forma di violenza e discriminazione, anche con l'adozione di politiche e codici di comportamento su tali tematiche.

Violenza di genere: il congedo previsto per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere è elevato a **dodici mesi**.

PARTE ECONOMICA

RETRIBUZIONE

AUMENTO RETRIBUTIVO di 435 € lordi mensili a regime (riferito alla figura media della 3^a Area 4^o Livello) erogati in tre tranches:

- **300 € da settembre 2024**
- **60 € da gennaio 2025**
- **75 € da gennaio 2026.**

IMPORTO UNA TANTUM pari a 1.200 € lordi, riferito alla figura media della 3^a Area 4^o Livello, riproporzionato nei casi di lavoro part time.

AUMENTI MENSILI

LIVELLI/AREE	dal 1/09/2024	dal 1/01/2025	dal 1/01/2026	aumento a regime
Quadro Direttivo 4° liv.	403,10	80,62	100,78	584,50
Quadro Direttivo 3° liv.	350,26	70,05	87,56	507,87
Quadro Direttivo 2° liv.	332,48	66,50	83,12	482,10
Quadro Direttivo 1° liv.	316,88	63,38	79,22	459,48
3° Area Professionale 4° Liv.	300,00	60,00	75,00	435,00
3° Area Professionale 3° Liv.	258,82	51,76	64,71	375,29
3° Area Professionale 2° Liv.	244,50	48,90	61,13	354,53
3° Area Professionale 1° Liv.	231,98	46,40	57,99	336,38
2° Area Professionale 1° Liv.	217,58	43,52	54,40	315,49
2° Area Professionale 1° Liv.	203,60	40,72	50,90	295,22
1° Area Professionale Liv.				
Unico	189,62	37,92	47,41	274,95



COME CAMBIA LO STIPENDIO DEI BANCARI DELLE BCC DOPO IL RINNOVO DEL CCNL

livelli/aree	Stipendio al 1/01/2023	stipendio dal 1/09/2024	Stipendio dal 1/01/2025	Stipendio dal 1/01/2026
Quadro Direttivo 4° liv.	4.575,56	4.978,66	5.059,28	5.160,06
Quadro Direttivo 3° liv.	3.889,01	4.239,27	4.309,32	4.396,88
Quadro Direttivo 2° liv.	3.483,38	3.815,86	3.882,36	3.965,48
Quadro Direttivo 1° liv.	3.283,73	3.600,61	3.663,99	3.743,21
3° Area Professionale 4° Liv.	2.906,90	3.206,90	3.266,90	3.341,90
3° Area Professionale 3° Liv.	2.684,20	2.943,02	2.994,78	3.059,48
3° Area Professionale 2° Liv.	2.535,88	2.780,38	2.829,28	2.890,41
3° Area Professionale 1° Liv.	2.405,97	2.637,95	2.684,35	2.742,35
2° Area Professionale 1° Liv.	2.256,61	2.474,19	2.517,71	2.572,10
2° Area Professionale 1° Liv.	2.111,58	2.315,18	2.355,90	2.406,80
1° Area Professionale Liv. unico	1.966,58	2.156,20	2.194,12	2.241,53

L'IMPORTO UNA TANTUM A LUGLIO 2024

livelli/aree	importo una tantum
Quadro Direttivo 4° liv.	1.612,42
Quadro Direttivo 3° liv.	1.401,02
Quadro Direttivo 2° liv.	1.329,94
Quadro Direttivo 1° liv.	1.267,54
3° Area Professionale 4° Liv.	1.200,00
3° Area Professionale 3° Liv.	1.035,26
3° Area Professionale 2° Liv.	978,00
3° Area Professionale 1° Liv.	927,94
2° Area Professionale 1° Liv.	870,33
2° Area Professionale 1° Liv.	814,40
1° Area Professionale Liv. unico	758,47

CASSA MUTUA

CONTRIBUZIONE ALLA CASSA MUTUA NAZIONALE

Per il biennio 2025-2026 la contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale è incrementata dello 0,06%, con ripartizione per 2/3 a carico delle Aziende e per 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Raccomandazione per il medesimo incremento anche in favore delle casse mutue territoriali in essere nella Categoria.

Tale incremento deriva dalla sospensione temporanea per il biennio 2024-2025 della contribuzione al Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo.

ART. 49

INDENNITÀ MODALI

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgono attività di supporto, nonché complementari all'operatività di cassa delle apparecchiature automatizzate, in filiali sprovviste di servizio di cassa tradizionale, è riconosciuta una nuova e specifica indennità di **80,00 €**, riproporzionata in ragione dei giorni di effettivo svolgimento di predette attività.



ENTI BILATERALI DI SETTORE

ACCORDO PER L'OPERATIVITÀ DELL'ENTE BILATERALE ENBiCC E DEL FOCC

Definizione entro il 31 ottobre 2024 di uno specifico accordo su EnBiCC (Ente Bilaterale del Credito Cooperativo) e sul FOCC (Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità), per:

- Aggiornare il Regolamento del Fondo di solidarietà, anche prevedendo strumenti per la c.d. “staffetta generazionale”.
- Definire lo Statuto e il Regolamento operativo dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC) affinché sia operativo da gennaio 2025.
- Aggiornare il Regolamento del Fondo per l'occupazione (FOCC) di cui all'accordo del 25 settembre 2014, e definirne il Regolamento Operativo.

Individuati gli elementi essenziali per la definizione dell'accordo:

ART. 1 - Finanziamento del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e del FOCC

- Sospensione per il biennio 2025-2026 del versamento al Fondo di Solidarietà, pari allo 0,36% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico Aziende e 1/3 a carico delle Lavoratrici e Lavoratori).
- Per il medesimo biennio è stabilito il finanziamento al Fondo per l'occupazione (FOCC) nella misura dello 0,28% della retribuzione utile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico Aziende e 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori), con decorrenza 1° gennaio 2025.
- Entro il 31 dicembre 2026 verrà valutata l'esigenza di ripristino della contribuzione al Fondo di Solidarietà.
- L'obbligo di finanziamento del Fondo per l'Occupazione del Credito Cooperativo, già normato da precedenti accordi nazionali, viene considerato con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

ART. 2 – Prestazione di sostegno alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori deceduti

Nell'ambito dell'Ente Bilaterale di Categoria (EnBiCC) sarà istituita una sezione speciale per una specifica prestazione da destinarsi alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro, finanziata per il biennio 2024-2025 con una contribuzione pari allo 0,02% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico Aziende e 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori).

ART. 3 – Autonomia degli Enti bilaterali territoriali

Gli enti territoriali proseguono in autonomia le proprie attività e senza oneri economici organizzativi aggiuntivi derivanti dalla costituzione degli enti nazionali EnBiCC e FOCC, la cui operatività non ha effetti sulle prerogative degli Enti Bilaterali.

ART. 4 – Contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale

Per il biennio 2024-2025 la contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale è incrementata dello 0,06%, con ripartizione per 2/3 a carico delle Aziende e per 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Raccomandazione per il medesimo incremento anche in favore delle casse mutue territoriali in essere nella Categoria.